



COMUNE DI TAORMINA
Città Metropolitana di Messina

AREA URBANISTICA E LAVORI PUBBLICI

Determinazione Dirigenziale n. 284 del 08/10/2019

Repertorio Generale n. 1302 del 08/10/2019

Oggetto: SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI AGIBILITA' AI SENSI DELL'ART. 24 -DPR 380/01 E SS.MM.II. - DETERMINAZIONE SANZIONE PECUNARIA PER RITARDATA PRESENTAZIONE DELL'ATTESTAZIONE DI AGIBILITA'.



COMUNE DI TAORMINA

Città Metropolitana di Messina

AREA URBANISTICA E LAVORI PUBBLICI III SERVIZIO URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA

Determinazione Dirigenziale n. 284 del 08/10/2019

Oggetto: SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI AGIBILITA' AI SENSI DELL'ART. 24 -DPR 380/01 E SS.MM.II. - DETERMINAZIONE SANZIONE PECUNARIA PER RITARDATA PRESENTAZIONE DELL'ATTESTAZIONE DI AGIBILITA'.

IL RESPONSABILE DELL' AREA URBANISTICA E LL.PP.

Premesso:

- che l'art. 24 del DPR 380/01 (Testo Unico delle Disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia), così come modificato da ultimo con D.L. dell'11.12.2016 prevede , ai fini dell'agibilità degli immobili , che la stessa debba essere "certificata" , nei casi previsti dal comma 2 del citato articolo legislativo , mediante presentazione di una " S.C.A." (Segnalazione Certificata di Agibilità);
- che la presentazione di detta Segnalazione , sempre in riferimento al citato comma 2 , è prevista in un termine massimo di 15 gg. a partire dalla data di " *ultimazione dei lavori di finitura*" dell'intervento;
- che la Segnalazione Certificata di Agibilità deve essere corredata da tutta la documentazione prevista dal comma 5 del citato art. 24 ;
- che la mancata presentazione della citata " S.C.A." (Segnalazione Certificata di Agibilità) nei termini previsti al punto precedente comporta , così come previsto al comma 3 del citato art. 24 l'applicazione di una sanzione pecuniaria amministrativa da € 77,00 fino ad € 464,00;
- **rilevato** che al fine di evitare disparità di trattamento e garantire criteri di equità sostanziale , occorre fissare criteri per la quantificazione di tale sanzione amministrativa , in quanto la norma indica esclusivamente il limite minimo ed il limite massimo;
- **ritenuto** opportuno , procedere a graduare la sanzione pecuniaria dovuta nei limiti del minimo (€ 77,00) e del massimo consentito (€ 464,00) , in funzione del ritardo con cui il soggetto legittimato presenta la certificazione di agibilità , così come appresso specificato nella seguente tabella:
 - a)** sanzione minima pari a € 77,00 se la Segnalazione Certificata di Agibilità è presentata oltre il 15° giorno dalla data di ultimazione lavori e, comunque non oltre il 60° giorno;
 - b)** sanzione pari a € 154,00 se la Segnalazione Certificata di Agibilità è presentata dal 61° al 120° giorno dalla data di ultimazione lavori;

c) sanzione pari a € 308,00 se la Segnalazione Certificata di Agibilità è presentata dal 121° al 180° giorno dalla data di ultimazione lavori;
d) sanzione pari a € 464,00 se la Segnalazione Certificata di Agibilità è presentata oltre al 180° giorno dalla data di ultimazione lavori;
Visto il D.P.R. 380/01 e succ. m ed i.
Vista la L.R. 16/2016 , che recepisce ed integra il D.P.R. 380/01;
Visto il T.U.E.L. di cui al D.L. 267/2000;
che per quanto sopra esposto , il sottoscritto Responsabile Area Territorio Ambiente e LL.PP.

DETERMINA

Di stabilire i seguenti criteri per la determinazione della sanzione da applicare nel caso di ritardata presentazione dell'attestazione di agibilità di cui all'art. 24 comma 3 del 380/01 nel modo seguente :

- a)** sanzione minima pari a € 77,00 se la Segnalazione Certificata di Agibilità è presentata oltre il 15° giorno dalla data di ultimazione lavori e, comunque non oltre il 60° giorno;
- b)** sanzione pari a € 154,00 se la Segnalazione Certificata di Agibilità è presentata dal 61° al 120° giorno dalla data di ultimazione lavori;
- c)** sanzione pari a € 308,00 se la Segnalazione Certificata di Agibilità è presentata dal 121° al 180° giorno dalla data di ultimazione lavori;
- d)** sanzione pari a € 464,00 se la Segnalazione Certificata di Agibilità è presentata oltre al 180° giorno dalla data di ultimazione lavori;

La sanzione amministrativa come sopra articolata, si applicherà in caso di ritardata presentazione della certificazione di agibilità a far data dall'esecutività del presente atto.

Di stabilire altresì che la presentazione della Segnalazione Certificata di Agibilità in oggetto va intesa come “fascicolo unico” e quindi già corredato in fase di protocollo di tutta la documentazione ed elaborati citati e decritti in premessa , con la precisazione che la mancanza di uno solo dei documenti richiesti rilevata in fase di “controllo /verifica” a campione , prevista per legge , comporterà l'avvio della procedura di dichiarazione di inagibilità ai sensi dell'art. 26 DPR 380/01;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Geom. Cipolla Valeriano

Sottoscritta dal Responsabile di Area

(PUGLISI MASSIMO)
con firma digitale